JAGDBETRIEBSVORSCHRIFTEN 2017

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2017

Gesetzliche Grundlagen:

www.ajf.gr.ch → Dokumentation → Jagd → Gesetze und Vorschriften

Basi legali:

www.ajf.gr.ch → Dokumentation → Jagd → diritto e ordinanza sulla caccia

INTRODUZIONE ALLE PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2017

1. Nei Grigioni la caccia è necessaria e ai cacciatori è richiesto grande impegno
Con la caccia si vuole garantire la presenza d'effettivi di selvaggina sani, adattati alla situazione locale e con una struttura della popolazione (sessi ed età) naturale. A tale scopo la caccia grigione si presta in modo ideale grazie a periodi di caccia brevi ma con forte pressione venatoria. Ciò nonostante oltre alla tradizionale caccia alta, sono necessarie ulteriori misure d'intervento. Nello specifico si pensa alla caccia selettiva allo stambecco ma anche alla caccia speciale a cervo e capriolo, durante il tardo autunno.
Anche in futuro è necessario mettere in atto la pianificazione della caccia così come previsto dalla legge federale e dalla legge cantonale sulla caccia. Una caccia moderna e adeguata ai tempi deve far capo alle conoscenze scientifiche della biologia della selvaggina senza per questo trascurare gli elementi tradizionali della caccia grigione. La sostenibilità futura della caccia è garantita solo se si sarà in grado di reagire ai cambiamenti e se i cacciatori e la popolazione si dimostreranno pronti a condividerne i nuovi sviluppi.

2. Nel cervo la consistenza numerica è sempre ancora alta – ai cacciatori è richiesto particolare impegno
Gli ultimi tre miti inverni hanno permesso agli effettivi di ungulati di raggiungere consistenze numeriche elevate. Nonostante un forte prelievo venatorio, in alcune regioni, gli effettivi di cervo presentano ancora una consistenza al limite della capacità ricettiva dell'ambiente. Per queste regioni l'obiettivo dichiarato è quello di una riduzione della consistenza numerica. In queste regioni, la percentuale di femmine da abbattere, rispetto al piano quantitativo, è stata fissata al 55%. Il piano di prelievo quantitativo per la prossima stagione venatoria prevede l'abbattimento di 5'370 capi, 160 in più rispetto all'anno precedente.

Effettivi con una consistenza numerica troppo alta sfruttano in modo eccessivo il loro abituale ambiente. Questo è avvertibile in modo evidente nell'agricoltura e nell'economia forestale. Agricoltura ed economia forestale reclamano pertanto una diminuzione del numero dei cervi. Nel contesto è da tener debito conto delle diverse situazioni particolari del nostro Cantone che richiedono un approccio e soluzioni diverse. Per contro effettivi troppo numerosi sono da ridurre anche nell'interesse stesso della specie. L'eccessivo sfruttamento dell'ambiente di vita ha per conseguenza il peggioramento della condizione degli animali, ciò che a sua volta aumenta il rischio di malattie e di grandi morie invernali.

Come per il cervo anche nel capriolo la pressione venatoria è da mantenere elevata. Le forti perdite alla voce selvaggina perita, in particolare nei capretti, danno indicazioni dove correggere l'impostazione della caccia. Come lo scorso anno nel corso degli ultimi quattro giorni di caccia alta è lasciato libero all'abbattimento un capretto di capriolo per cacciatore.

3. Confermati i buoni effettivi delle specie cacciabili a caccia bassa
Il rilevamento degli effettivi delle specie aperte alla caccia bassa mostra un quadro positivo. Sia nella lepre sia nei tetraonidi si constatano effettivi buoni e stabili. Questo risultato è confermato anche dal giudizio peritale da parte degli organi di sorveglianza della caccia.

I buoni effettivi permettono uno sfruttamento venatorio responsabile e sostenibile di queste specie. Continua l'obbligo di presentazione per il gallo forcello e di consegna di campioni di penne/piume per la pernice bianca. Delle lepri abbattute è nuovamente prevista la raccolta di prove (campioni) per analisi scientifiche. In questo modo i cacciatori contribuiscono alla ricerca scientifica fornendo importante materiale di studio.

4. Obbligo di portare vestiti ad alta visibilità per le battute di caccia
Nuovo vige l'obbligo di portare vestiti ad alta visibilità (giubbotti fosforescenti, gilet, pettorina o copricapo arancione) per tutti i partecipanti a una battuta, sia a caccia alta sia a caccia speciale. Questo per una maggiore sicurezza dei cacciatori che prendono parte a una battuta.

5. Ospiti a caccia nei Grigioni
Con la revisione parziale della legge cantonale sulla caccia il Gran Consiglio ha deciso l'introduzione di una licenza per ospiti che permette una limitata partecipazione alla caccia alta, per singole giornate. Quest'anno ogni cacciatore può invitare un suo ospite a caccia, per un massimo di due giornate. Le basi legali e le modalità per il ritiro della licenza per ospiti sono descritte all'appendice 3.

6. Responsabilità – cacciare nel rispetto dell'etica venatoria
La caccia grigione esige molto dal cacciatore. Il periodo di caccia breve e intensivo, gli impegnativi presupposti venatori richiesti e la forte concorrenza tra i cacciatori pretendono da ogni singolo un comportamento disciplinato e corretto. La distanza massima di tiro fissata nella legge, alla presenza di condizioni ideali, corrisponde a 200 metri per le armi a palla e a 40 metri per le armi a pallini. In rispetto all'etica venatoria, con condizioni non ideali (vista cattiva, pioggia, vento, animale in movimento), la distanza di tiro responsabile è nettamente inferiore. Un atteggiamento e un esercizio della caccia conforme all'etica venatoria richiedono correttezza e lealtà nei confronti della selvaggina ma anche degli altri cacciatori. Un comportamento eticamente corretto esige però anche una preparazione ottimale alla caccia, in modo particolare per quanto concerne l'intensiva osservazione, la valutazione del selvatico e il tiro. Per finire è con l'esercizio corretto della caccia da parte di ogni singolo cacciatore che si determina l'immagine della caccia agli occhi dell'opinione pubblica. In questo senso si fa appello a tutti i cacciatori di osservare e rispettare le regole sia scritte che meno per un esercizio della caccia rispettoso dell'etica venatoria.

7. Multa disciplinare in caso di compilazione non corretta della statistica ufficiale della selvaggina uccisa.
La maggior parte dei cacciatori compila la statistica con i dati richiesti in modo completo e corretto. I dati richiesti sono elemento base per la pianificazione e le statistiche della caccia. In particolare è nelle statistiche di caccia bassa e di caccia d'agguato dove spesso mancano dati o sono registrati in modo non corretto (lepre comune o lepre variabile, gallo forcello o pernice bianca, faina o martora). In avvenire queste manchevolezze sono punite con una multa disciplinare.

8. Periodi di caccia 2018
Con il decreto delle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2017 il Governo ha fissato in modo vincolante anche i periodi di caccia alta 2018.

La caccia alta 2018 si svolgerà nel seguente modo:
Prima fase: dall'1 al 9 settembre 2018
Seconda fase: dal 19 al 30 settembre 2018

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2017

In base agli articoli 19, 28 e 38
della legge cantonale sulla caccia
e all'articolo 34, cpv 2, della legge cantonale sulle foreste,
emanate dal Governo il 27 giugno 2017

I. CACCIA ALTA

Periodi di caccia

La caccia alta 2017 si svolge nel corso di due distinti blocchi, dal 2 al 10 settembre e dal 18 al 29 settembre. Dall'11 al 17 settembre la caccia è interrotta.
Cervo, capriolo, cinghiale, marmotta, volpe, tasso, orsetto lavatore e cane procione sono cacciabili durante tutto il periodo di caccia.
Il camoscio è cacciabile dal 2 al 10 e dal 18 al 25 settembre. In parte dei distretti di caccia III, Hinterrhein-Heinzenberg e IV Moesa (settori D03-D10) così come nel distretto X Suot Tasna – Ramosch (settori L01, N01, N02, N04, N05, N06 e N07) la femmina di camoscio è cacciabile solo fino al 21 settembre 2017.

Orari di tiro

Dal 2 al 10 settembre è permesso sparare dalle ore 06.00 alle ore 20.30, dal 18 al 25 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00 e dal 26 al 29 settembre dalle ore 06.30 alle ore 19.45.

A. Cervo

1. Cervi cacciabili
a) principio

Il cervo è cacciabile ad eccezione del fusone con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, del cervo con trofeo a corona su ambedue le aste, con una lunghezza dell'asta di 60 cm e più, della cerva allattante e del vitello.

b) Cervo a corona

Dal 6 all'8 settembre è cacciabile anche il cervo a corona con corona su ambedue le aste, con una lunghezza dell'asta di 60 cm e più. Durante queste tre giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con trofeo a corona (corona su una o su ambedue le aste) indipendentemente dalla lunghezza dell'asta.

2. Valutazione della cacciabilità dei cervi maschi

Un cervo a corona "regolare" è ritenuto tale quando, su ambedue le aste, si contano tre o più punte sopra il mediano. Un cervo a corona con corona su una sola asta è ritenuto tale, quando una delle aste porta tre o più punte sopra il mediano.

a) Cervo a corona
Obbligo di presentazione

Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più. Viene misurata la distanza più corta a partire dalla superficie del corno, alla base della punta, fino all'estremità della stessa.
Tutti i cervi a corona, con corona su una o su ambedue le aste, indipendentemente dalla lunghezza dell'asta, sono da presentare, allo stato fresco, agli organi di sorveglianza della caccia.

b) Fusone

Per verificare se nel fusone le aste superano o meno le orecchie, si accosta il padiglione dell'orecchio alla rispettiva asta.

c) Lunghezza dell'asta

Per la valutazione della cacciabilità di cervo a corona e di fusone fa stato l'asta più corta.

3. Uccisioni nelle zone di protezione

Con l'obiettivo d'incrementare il prelievo durante la caccia alta l'ufficio per la caccia e la pesca predispone azioni di disturbo e provvede a singoli abbattimenti, fuori dal periodo di caccia, in determinate zone di protezione della selvaggina, e in aree sensibili al problema dei danni.
Con lo stesso obiettivo, in alcune zone di protezione, la caccia al cervo è lasciata totalmente o parzialmente libera in parte del territorio. In altre zone di protezione è prevista un'apertura parziale, lungo il confine della ZdP, con divieto di accesso.

Per la prima fase del periodo di caccia, nel distretto XI Herrschaft-Prättigau, sono state emanate prescrizioni di caccia facilitate per quanto concerne le zone di protezione della selvaggina. Questo al fine di ridurre la consistenza numerica del cervo in seguito alla minaccia della diffusione della tubercolosi (TBC) e per ovviare, localmente, a problemi di danni della selvaggina ai boschi di protezione (vedi capoverso 5). In queste ZdP le misure gestionali applicate finora vengono portate avanti durante la seconda fase.

Nei territori lasciati totalmente o parzialmente liberi alla caccia, all'interno di zone di protezione della selvaggina, è vietato allestire "impianti" come altane, postazioni sul terreno o postazioni scavate nel terreno. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione saranno marcate con dei segni di colore blu/rosso.

Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto", lungo la linea di confine delle ZdP, è marcato sul terreno ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa alla caccia) e blu (parte aperta).

a) Cartine dei territori aperti alla caccia

Delle ZdP totalmente o parzialmente lasciate libere alla caccia, così come delle fasce cuscinetto che permettono al cacciatore di sparare, da fuori, al loro interno, sono disponibili delle cartine scaricabili dal sito Internet (www.wildasyl.gr.ch).

b) Obbligo di notifica

Tutti i capi abbattuti nelle zone di protezione che rientrano nell'ambito delle misure sopra descritte sono da presentare immediatamente al competente guardiano della selvaggina.
Per le zone con fascia cuscinetto, dove vige il divieto di accesso, il guardiano della selvaggina deve essere contattato non appena un capo è stato abbattuto o si intende entrare nella ZdP per accertarsi dei segni del colpo. In assenza di campo di ricezione per il cellulare l'abbattimento è da annunciare al più presto, non appena è possibile telefonare.

4. Elenco delle ZdP con misure d'intervento venatorio

Qui di seguito sono elencate le zone di protezione della selvaggina raggruppate a seconda delle prescrizioni particolari, il periodo di caccia e gli animali cacciabili:

a) Apertura parziale, nessun divieto d'accesso, tutta la caccia alta. PEC come a caccia alta

Periodo: **tutta la caccia alta,** prescrizioni: **cervo con norme come a caccia alta**

400. Trescolmen parte Mesolcina (Mesocco)
Confini: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozzabile – pendio sopra la strada forestale di Nan, orlo piantagione (vedi demarcazione sul territorio) - sentiero per Cac - delimitazione prato bosco zona mangiatoia - sentiero superiore per Quadea – orlo superiore pendio Quadea - strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).

400. Trescolmen parte Calanca (Rossa)
Confini: Pian d'As - Calancasca - confluenza riale de la Bedoleta (canale "Or del Margna) - piede della gronda "La Gareg d'As" (segnalazione sul terreno) - canale "Gagliun" (segnalazione sul terreno) – Calancasca - punto di partenza.

Segnalazioni visive verranno apposte sul terreno.

b) Apertura parziale, nessun divieto di accesso, tutta la caccia alta. Cerve adulte e sottili

Periodo: **tutta la caccia alta**, prescrizioni: **cacciabile la cerva non allattante e la sottile**

300. Beverin, Stockwald (Safiental)
Confini: Ponte Rabiusa (Pto. 1672) – confine bandita federale - sentiero per Chüeberg – marcazione – Rabiusa - punto di partenza.

320. Raschil, sotto il sentiero Val Barcli – Val da Raschil (Domigliasca)
Confini: Tavola sentiero (Val Barcli) a nord-est dell'alpe Tamil - marcazione lungo il sentiero fino alla Val da Raschil.

c) Apertura parziale, nessun divieto d'accesso, periodo limitato, cerve adulte e sottili

Periodo: **dal 2 al 10 settembre 2017,** prescrizioni: **cacciabile la cerva non allattante e la sottile**

214. Valledras (Ruschein, Schnaus, Ladir)
Confini: Via Alp da Ruschein (segnale) – val Punt Sura (segnale) – torrente – marcazione (segnale) – sentiero Tegia Crap (segnale) – torrente – marcazione (segnale) – torrente – marcazione – punto di partenza.

500. Ela (Bergün/Bravuogn)
Confini: ponte La Rabgiugsa sopra Naz – strada per Alp Mulix – ponte Ava da Tschitta prima dell'Alp Mulix – Ava da Tschitta – marcazione Fallo – marcazione Maliera – sentiero – marcazione – punto di partenza.

d) Apertura parziale, con divieto di accesso. Tutta la caccia alta. PEC come caccia alta, **compreso camoscio e capriolo**

Durante tutto il periodo della caccia alta, nelle zone di protezione della selvaggina qui di seguito elencate, è permesso sparare a **cervo, capriolo e camoscio**, da fuori il confine della zona di protezione, **all'interno di una fascia delimitata,** (**distanza massima 150 metri dal confine della ZdP)**. **Cacciabilità come fissata nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2017**. L'accesso alla ZdP è permesso unicamente per il recupero del capo abbattuto e per il controllo dei segni del colpo. All'occorrenza l'inizio e la fine del limite della fascia sarà segnalata con un cartello (marcazione rosso/blu).

716. Splars (S-chanf)
Tutto il confine sotto i 1900 mslm.

902. Sursassa (Zernez)
Confine verticale a sud: Pto. 1776 – Val Gondas – fino 2000 mslm.
Confine verticale a nord: Ils Lavinars – fino 2000 mslm.

903. Champatsch (Zernez)
Confine verticale a ovest: Breita Zug – fino 2500 mslm.

919. Vallanzun (Zernez)
Confine verticale a sud: Vallun Quadratscha – fino sentiero turistico 2185 mslm.
Confine verticale nord: Pto. 1597 – Val Schivò – fino sentiero turistico 2185 mslm.

921. Ruinatscha (Zernez)
Confine nord/est: strada forestale Pradè – fino Fop Tiamarsch.

930. Laschadura (Zernez)
Confine verticale ovest: Prasval Pto. 2054 - fino Foppinas.
Confine verticale est: Truoi Vallun Laschadura – fino Foppinas.

1001. Tardanna (Scuol)
Settore a nord tra Val da Cuas Pitschna – Bocca da Tiral.

1005. Sesvenna (Scuol)
Settore a nord lungo la marcazione torrente Sesvenna.

1006. Tavrü (Scuol)
Settore 1 imbocco Aua da Mingér – ponte Ravitschana
Settore 2 da Pto. 2006 lungo la marcazione (verticale) prima dell'Alpe Tavrü e marcazione lungo il confine del PNS fino a Blaisch Bella.

e) Apertura con divieto di accesso, tutta la caccia alta. PEC come caccia alta.

Durante tutto il periodo della caccia alta, nelle zone di protezione della selvaggina qui di seguito elencate, è permesso sparare **al cervo**, da fuori il confine della zona di protezione, **all'interno di una fascia delimitata, (distanza massima 150 metri dal confine della ZdP)**. **Cacciabilità come da prescrizioni per l'esercizio della caccia 2017**. L'accesso alla ZdP è permesso unicamente per il recupero del capo abbattuto e per il controllo dei segni del colpo. All'occorrenza l'inizio e la fine del limite della fascia sarà segnalata (cartello con colore rosso/blu)

1202. Schafrügg (Arosa)
A partire dalla marcazione all'altezza del ponte „Schafbrüggli", lungo il confine della ZdP (sentiero Ramoz), fino alla marcazione posta prima del ponticello Sandboden.

1204. Fulenberg/Tuleu (Churwalden)
Confine a nord nel „Pargitscher Tobel", ad un'altitudine tra 1540 e 2180 mslm.

1249. Arsass (Arosa)
Settore 1 Lengen Wisen
Settore 2 Lafet
Settore 3 Prapadiera

1258. Valaulta (Domat/Ems)
Settore sul versante nord.

f) Apertura con divieto di accesso, tutta la caccia alta. Cerve adulte e sottili

Durante tutto il periodo della caccia alta, nelle zone di protezione della selvaggina qui di seguito elencate, è permesso sparare al cervo, a distanza utile di tiro, da fuori il confine della zona di protezione.
Cacciabile la cerva non allattante e la sottile. L'area di tiro è marcata sul terreno con dei segni di **colore rosso/blu**. L'accesso alla ZdP è permesso unicamente per il recupero del capo abbattuto e per il controllo dei segni del colpo. All'occorrenza l'inizio e la fine del limite della fascia sarà segnalata (cartello).

300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden, Safiental)
Settore 1 Wiss Nolla – Mittelberg
Settore 2 Drostobel – Grosswald
Settore 3 Bruschglitzi

301. Eggschiwald (Safiental)
Settore 1 Güner Hütta
Settore 2 "im Spitz"

302. Schlund (Safiental)
Settore 1 Schlund - Tanna
Settore 2 "grosi Fluh"

305. Hinterrhein (Hinterrhein)
Settore 1 Brewald
Settore 2 Strada cantonale – torrente Platta

310. Muttans (Sufers, Andeer)
Settore 1 “im Wang”
Settore 2 Alpgelände Alpe Durnan

315. Unterm Fat (Avers)
Settore strada cantonale a partire da bivio Val di Lei – Niedermatta

316. Andies (Andeer)
Settore 1 Platta da pasturs – alpe Lambegn
Settore 2 Aua granda – aua pintga

317. Zes (Zillis-Reischen)
Settore 1 Alp Zes
Settore 2 Tschaingla

319. Piz Scalottas (Scharans)
Settore 1 Carvennawald
Settore 2 Sunntigsweid

500. Ela (Bergün/Bravuogn):
Settore ponte Ava da Tschitta – piedi della roccia sur la Crappa

502. Dischma (Davos):
Settore 1 torrente Rüedischtälli
Settore 2 torrente (Chintsch Hus-Gadmen) – Börterhorn

504. Val Tuors (Bergün/Bravuogn):
Settore 1 Val Mela – Saneva – Fatschel
Settore 2 Ava da Crealetsch

505. Val Tisch (Bergün/Bravuogn):
Settore Blais

702. Spinas (Bever)
Settore Alp Spinas

721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)
Settore sud-est

722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)
Settore Val Lavirun

1204. Fulenberg/Tuleu (Domigliasca)
Settore Pto 1561, sentiero in direzione Scheid – sotto il Fulhorn

g) Apertura con divieto di accesso, tutta la caccia alta. Solo cerve e sottili

Durante tutto il periodo della caccia alta, nelle zone di protezione della selvaggina qui di seguito elencate, è permesso sparare al cervo da fuori il confine della zona di protezione, all'interno di una fascia delimitata, (**distanza massima 150 metri dal confine della ZdP**. **Cacciabile la cerva non allattante e la sottile**. L'accesso alla ZdP è permesso unicamente per il recupero del capo abbattuto e per il controllo dei segni del colpo. All'occorrenza l'inizio e la fine del limite della fascia sarà segnalata (cartello).

107. Cristallina (Medel/Lucmagn)
Punt da Cristallina, Pto. 1616 – marcazione– Reno di Cristallina – marcazione – imbocco del torrente Garviel nel Reno di Cristallina

109. Las Vals (Disentis/Mustér)
Parte est

113. Tschenclinas (Disentis/Mustér, Sumvitg)
Parte sud-ovest

115. Garvera (Sumvitg)
Parte ovest

201. Salischina (Lumnezia)
Settore Nord e parte est

202. Cresta (Lumnezia)
Settori dalla parte est e ovest

209. Botta Burschina (Ilanz/Glion)
Settore parte sud-ovest, Pto. 1660 – Pto. 1540

210. Grenerberg (Obersaxen, Lumnezia)
Settore parte ovest, da Alpe Gren, "Untere Hütte", Pto. 1779 in dir. sud

211. Ladral (Waltensburg/Vuorz)
Settore parte ovest

212. Schmuer (Andiast)
Settore parte nord

213. Draus (Pigniu, Rueun)
Pto. 2178 (Ruinas) – torrente da Ruinas

702. Spinas (Bever)
Settore Alp Spinas

721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)
Settore sud-est

722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)
Settore Val Lavirun

808. Falalta (Poschiavo, Brusio)
Fascia a sud-est della ZdP: marcazione strada boschile Golbia – solcun da Golbia – marcazione salt da la piscia

828. Pizzo Ometto (Brusio)
Fascia a sud-est della ZdP: marcazione sentiero Salina – Val Sarasca – marcazione Planei

829. Grava Puriva (Brusio, Poschiavo)
Fascia a nord della ZdP: marcazione angolo nord della ZdP (Val Trevisina) – marcazione Grava puriva (lungo confine est della ZdP)

831. Plan Alt (Poschiavo)
Fascia a nord della ZdP: marcazione sentiero per Lagüzzon – marcazione Val Scüri

833. Pilinghel (Poschiavo)
Fascia a ovest-nord/ovest e nord/est della ZdP: marcazione a nord di Pilinghel – marcazione limite prati Alpe Braita

5. Misure particolari nel distretto XI Herrschaft-Prättigau

Per la caccia al cervo nel **distretto XI Herrschaft-Prättigau** fanno stato le seguenti prescrizioni facilitate:

a) Intervento puntuale St. Antönien

Durante tutta la caccia alta 2017 nei territori qui di seguito elencati, siti sul territorio del Comune di Luzein tutti i cervi maschi sono cacciabili senza limitazioni e senza contingentamento. (compreso il fusone con altezza d'asta superiore alle orecchie e i cervi a corona, sia corona su ambedue le aste sia corona su una sola asta): Stazione di valle dello skilift Junker – skilift – Junker – sentiero – Spitzi Obersäss – Pto. 1773 – confine ZdP Schafnüd-Stein – Tschatschuggen – Chüenihorn – Girenspitz – Alp Garschina – torrente Alp Garschina – torrente Schaniela – ponte Innerascharina – strada cantonale – Pto. 1393 - punto di partenza. Tutti gli animali abbattuti all'interno di questo perimetro sono da presentare al controllo.

b) Apertura di zone di protezione i primi tre giorni di caccia

All'interno delle ZdP qui di seguito elencate, dal 2 al 4 settembre 2017, la caccia alla cerva non allattante, alla sottile e a tutti i fusoni è permessa:
1102. Novaier-Litzi (Klosters)
1103. Schlappin (Klosters)
1104. Schaniela (Küblis, St. Antönien)
1105. Buchnertobel (Luzein)
1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers), sotto i 1600 mslm
1107. Chuonzen (Jenaz), sotto i 1800 mslm
1110. Girenspitz (Schiers)
1112. Sanalada (Seewis)
1132. Picardi (Seewis, Grüsch)

L'accesso alle ZdP è permesso solo a partire dall'inizio dell'orario di tiro. Le battute sono vietate.

c) Caccia al cervo maschio facilitata nel distretto XI

Dal 2 al 10 settembre 2017, in tutto il distretto XI, tutti i fusoni, indipendentemente dalla lunghezza d'asta, sono cacciabili.

Dal 2 al 5 settembre 2017 ogni cacciatore può abbattere al massimo un solo cervo a corona con corona su un asta.

d) Apertura parziale con divieto di accesso, seconda fase del periodo di caccia, PEC come caccia alta

Dal 18 al 29 settembre, nelle zone di protezione della selvaggina qui di seguito elencate, è permesso sparare al cervo da fuori il confine della zona di protezione, all'interno di una fascia delimitata, (**distanza massima 150 metri dal confine della ZdP**. **Cacciabilità come da prescrizioni per l'esercizio della caccia 2017**. L'accesso alla ZdP è permesso unicamente per il recupero del capo abbattuto e per il controllo dei segni del colpo. All'occorrenza l'inizio e la fine del limite della fascia sarà segnalata (cartello con colore rosso/blu).

1102. Novaier-Litzi (Klosters)
Pto. 2469 – Falle Engi – Aebiboden – Pto. 1512

1103. Schlappin (Klosters)
Settore Schlappinbach

1104. Schaniela (Küblis, Luzein)
Lägertobel (Verbauung) – torrente Schaniela

1105. Buchnertobel (Luzein)
Settore 1 Schaftobel
Settore 2 Vamalazug
Settore 3 Gauis

1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)
Settore torrente Chlei – Sattel

1107. Chuonzen (Jenaz)
Settore torrente Faniner – Sturchel

1108. Laub (Jenaz)
Sentiero Varneza – Pto. 1995 – Pto. 1693 – Vernezatobel

1109 Landquartberg (Schiers)
Marcazione strada forestale Pravarnier – strada forestale– marcazione – nuovo portale tunnel ferroviario FR

1110. Girenspitz (Schiers)
Drosbüel – Verdilltobel – Scheri – sentiero Fadur-Obersäss

1112. Sanalada (Seewis)
Settore 1 Canibach
Settore 2 Tütschiboden

1132. Picardi (Seewis, Grüsch)
Ludera Fürggli Pto. 2050 – Scheri – Eggentobel – torrente Valser – marcazione sotto Freschidörsch

1138. Sardasca (Klosters)
Settore torrente Verstankla

1140. Duranna (Conters i.P.)
Lungo tutto il confine della ZdP

1160. Brand (Trimmis)
Settore marcazione Brandtobel – Brandtobel – parte inferiore del confine della ZdP Brand – Hirzentobel Pto. 1701 – confine ZdP – Cresta altezza 2000.

6. Piano di Prelievo

Il piano di prelievo fissa il numero dei capi che sono da prelevare dall'effettivo per ogni regione del cervo. Nell'allestire il piano si premette un prelievo in eguale misura sia di femmine sia di maschi.
Rilevante per l'adempimento del piano di prelievo è il numero delle femmine abbattute. Il piano di prelievo della singola regione è raggiunto quando il numero delle femmine prelevate dall'effettivo raggiunge come minimo il 50% del piano quantitativo, rispettivamente il 55% se l'obiettivo gestionale prevede una riduzione.
Una regione per il cervo comprende uno o più areali di caccia. Le regioni per il cervo, i distretti di caccia e gli areali di caccia, così come il piano di prelievo sono descritti nell'appendice 1.

In tutti gli areali il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste può aumentare fino a 20 capi il contingente di prelievo della caccia speciale.

Durante la caccia di tardo autunno, nelle grandi regioni per il cervo Surselva e Mittelbünden come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono legittimati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. Al momento dell'annuncio devono pertanto decidere in merito alla loro preferenza.

- Regione Surselva: distretto di caccia I o distretto di caccia II;
- Regione Heinzenberg: parte della regione Nolla/Bonaduz (incluse le Alpi Verdus e Carnusa del settore C06) o areale Safien (incluso il settore C06 senza le Alpi Verdus e Carnusa)
- Regione Dreibündenstein: areale Domleschg oppure areale Chur-Ems-Churwalden;
- Regione Hinterrhein: areale Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera-Avers;
- Regione Mittelbünden: areale Davos (senza Wiesen), Comuni Bergün/Bravuogn e Filisur, Albulatal-Brienz-Obervaz (senza i Comuni di Bergün/Bravuogn e Filisur) oppure areale Surses.
- Regione Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02, T07 e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 und T06).

7. Intervento venatorio particolare

Nelle grandi regioni Surselva e Mittelbünden sono diversi i territori parziali dove sono previsti degli interventi venatori particolari. I contingenti di prelievo di femmine per questi territori sono fissati dal Governo.

B. Capriolo e camoscio

Capriolo

1. Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

Sono cacciabili: il becco con trofeo palcuto o maggiore (sia con numero di punte pari che dispari) con un'altezza delle corna di almeno 16 cm, il forcuto e il fusone, ambedue con un'altezza delle corna inferiore a 16 cm e la capriola non allattante.

Durante gli ultimi quattro giorni della caccia alta, in tutto il Cantone dei Grigioni, tutti i cacciatori sono legittimati ad abbattere un capretto di capriolo nell'ambito del contingente supplementare. Durante queste giornate, la capra di capriolo (2+ e sottile) è protetta mentre il becco di capriolo è cacciabile. I capretti abbattuti sono da presentare agli organi di sorveglianza della caccia, allo stato fresco.
Durante tutta la caccia i caprioli marcati sono da presentare allo stato fresco agli organi di sorveglianza della caccia. In compenso viene pagato un contributo pari a 20.-- CHF.

2. Valutazione della cacciabilità dei maschi

L'altezza delle corna viene misurata dall'orlo inferiore della rosa, dalla parte esterna, in mezzo, in linea retta fino alla punta più alta.
Per la valutazione della cacciabilità di forcuto e fusone fa stato l'asta più corta.

3. Caccia di tardo autunno

Al termine della caccia alta viene stabilito, per ogni regione, il prelievo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di regolazione e confrontato con il prelievo effettuato fino a quel momento. I capi mancanti sono da abbattere nel corso della caccia speciale (vedi capitolo V A e C). Le regioni per il capriolo corrispondono a quelle per il cervo come descritte nell'appendice 1.

Camoscio

1. Camosci cacciabili

Sono cacciabili: il camoscio maschio, la femmina non allattante e i giovani di un anno.

2. Valutazione della cacciabilità dei camosci

Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. In merito al susseguirsi delle uccisioni fa stato: un camoscio ucciso per il quale il cacciatore richiede una perizia in merito alla cacciabilità è ritenuto preda illecita fino alla definitiva decisione.

3. Obbligo di Presentazione

Tutte le femmine di camoscio abbattute sono da presentare ai responsabili organi di sorveglianza, allo stato fresco. La camoscia viene controllata e contrassegnata.

4. Limite altimetrico

Le prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al camoscio e il computo al contingente di tre capi o al contingente supplementare si basano e si differenziano secondo i seguenti limiti altimetrici (fa stato la carta topografica 1:25'000):

- **fino e compreso 800 mslm**

Fläscherberg, definito secondo i seguenti confini:
Confine di Stato Svizzera/Principato del Liechtenstein – strada cantonale (Balzers – St. Luzisteig – Fläsch – Ragazerbrücke) – confine cantonale GR/SG – punto di partenza.

- **fino e compreso 1400 mslm**

Le seguenti parti dei distretti di caccia V e XI: Confine di Stato Svizzera/ Principato del Liechtenstein – confine di Stato Svizzera/Austria – Schlappiner Joch – Schlappin – torrente Schlappin – torrente Landquart – torrente Stütz – Parsennfurgga (2435) – Seehorn (2282) – Chistenstein (2473.3) – Mattjisch Horn (2460.6) – Cunggel (2413) – Hochwang (2533) – Rothorn (2363) – Wannenspitz (1970) – Wannentobel – torrente Schrangga – torrente Landquart – Reno – ponte Ragazer – strada cantonale (ponte Ragazer – Fläsch – St. Luzisteig – Balzers) – punto di partenza.

Le seguenti parti dei distretti di caccia III, IV, VI e XII: Confluenza Reno posteriore/Reno anteriore – Reno posteriore – torrente Albula – torrente Julia – Aua da Nandro – Ava da Schmorras – forcola Saletscha – alpe Starlera – torrente Starlera – Reno di Avers – confine di Stato Svizzera / Italia – confine cantonale GR/TI – Rheinwaldhorn – Güferhorn – Chilchalphorn – Bärenhorn – confine distretti II/III – Rabiusa – Reno anteriore – punto di partenza.

Distretto di caccia VIII.2 (Valposchiavo).

- **fino e compreso 1600 mslm**

Distretti di caccia I, II, V, VIII.1 (Valle Bregaglia), X e i territori dei distretti III, VI, XI e XII per i quali non fa stato il limite altimetrico di 1400 mslm.

- **fino e compreso 1800 mslm**

Distretti di caccia VII e IX, eccetto i settori M01 e M02

- **fino e compreso 2100 mslm**

Distretto di caccia IX, Valle Monastero, settori M01 e M02

- **nessun limite altimetrico, intervento venatorio particolare Uaul da Puzzastg**

Ponte di legno Val Mulina, coordinate: 713.100/175.415 – sentiero – Camaler – Ponte Gonda – Pto.919 – strada Val Sumvitg – Mir Alv, Pto.1082 – Cua – Encarden, Pto.917 – sentiero– Loch – Reno da Sumvitg – entrata del torrente Val Chischners nel Reno da Sumvitg – Val Chischners – Pto.1627 – Fecler dil Paster, Pto.1840 – Cuolm Davon, coordinate: 714.435/173.240 – lungo il confine della ZdP Garvera – sentiero Schetga – Plaun Grond – lungo il corso del torrente – Caplazi – lungo il corso del torrente Val Mulina fino al punto di partenza.

- **Confine del Parco Nazionale Svizzero**

Per parte dei distretti di caccia VII e IX, sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra l'Ova da Varusch, l'Inn, lo Spöl e il confine del Parco, il limite altimetrico è delimitato dal confine del Parco.

- **Confine per il Comune di Roveredo a sud della Moesa**

Strada per i monti Loga (TI) – confine cantonale TI/GR – croce grande – Monte Laura – lungo la strada fino al bivio per Roggiasca – diga Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – Pto. 1206 – limite altimetrico 1200 mslm – confine comunale Roveredo/Grono.

Distretti di caccia vedi appendice 5.

Contingenti

1. Contingente di tre capi

1° animale	2° animale	3° animale

Nell'ambito del contingente di tre capi, comprendente il capriolo e il camoscio, ogni cacciatore può abbattere:

- **1 capriola non allattante/sottile fino al 25 settembre**

- **1 capriolo maschio, camoscio maschio o camoscio maschio di 1¼ anni**
  Nell'ambito del contingente di tre capi ogni cacciatore può abbattere solo:
  - un capriolo maschio oppure
  - un camoscio maschio di 2¼ anni o più vecchio oppure un camoscio maschio di 1¼ anni.
  Il camoscio maschio può essere ucciso solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (femmina di 1¼ anni o più vecchia) oppure dopo l'abbattimento di un camoscio maschio di 1¼ anni del peso inferiore a 13 kg, riconosciuto abbattimento selettivo da parte degli organi di sorveglianza della caccia. In caso contrario l'uccisione è ritenuta illecita.
  Il camoscio maschio di 1¼ anni può essere abbattuto anche quale primo capo. Sopra il limite altimetrico fissato il camoscio maschio di 1¼ anni con misura delle corna pari a 15 cm e più è protetto.

- **1 camoscia non allattante o una femmina di 1¼ anni**
  Sopra il limite altimetrico fissato, la femmina di 1¼ anni con una lunghezza del corno pari a 13 cm e più è protetta. Sopra il limite altimetrico fissato, la femmina di 2¼ anni con una lunghezza del corno pari a 17 cm e più è protetta.

- **Nell'ambito del contingente di tre capi è possibile abbattere un solo camoscio di 1¼ anni (maschio o femmina).**

Un cacciatore che abbatte illecitamente una seconda femmina di camoscio all'interno del contingente di tre capi non può più abbattere nessun becco di camoscio o di capriolo.

2. Prescrizioni particolari per i distretti di caccia III, IV, V/VI, X e XI

Nei seguenti settori dei distretto di caccia III Hinterrhein-Heinzenberg, IV Moesa (D03-D10), così come nel distretto X Suot Tasna – Ramosch (L01, N01, N02, N04-N07) la caccia alla femmina di camoscio è libera dal 2 al 10 settembre e dal 18 al 21 settembre 2017.
In dissonanza con il resto del Cantone nel distretto V/VI (Davos-Albula-Surses) e nel distretto di caccia XI a est della linea Grünhorn – Drostobel – torrente Schlappin – torrente Büelen – torrente Furgga – Schlappiner Joch sono vincolanti le seguenti prescrizioni di protezione: Sopra il limite altimetrico fissato i seguenti capi sono protetti: la femmina di 1¼ anni con una lunghezza del corno pari a 12 cm e più, la femmina di 2¼ anni con una lunghezza del corno pari a 16 cm e più e il becco di 1¼ anni con una lunghezza del corno pari a 14 cm e più.

3. Contingente supplementare

1 uccisione selettiva di capriolo fino al 25.09	1 capra di capriolo/sottile fino al 25.09	1 capretto di capriolo 26-29.09	1 uccisione selettiva di camoscio	1 camoscio maschio di 1¼ anni sotto la curva altimetrica fissata

Nell'ambito del contingente supplementare ogni cacciatore può abbattere:

- **1 uccisione selettiva di capriolo**

Previa la presentazione e la conferma scritta nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa da parte di un organo di sorveglianza della caccia ogni cacciatore ha diritto a un abbattimento selettivo da computare al contingente supplementare premesso l'adempimento di uno dei seguenti criteri:
- Capra di capriolo o sottile, non allattante, del peso inferiore ai 15 kg, fino al 25 settembre 2017;
- Becco di capriolo, dell'età di 1¼ anni o più vecchio, del peso inferiore ai 15 kg, a condizione che nel contingente di tre capi del cacciatore non figuri già un becco di camoscio, un becco di camoscio di 1¼ anni o un becco di capriolo.

L'animale viene pesato in pelle, con la testa, sventrato correttamente.

- **1 capra di capriolo o sottile fino al 25 settembre 2017**

- **1 capretto di capriolo, dal 26 al 29 settembre 2017**

- **1 uccisione selettiva di camoscio**

Previa la presentazione e la conferma scritta nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa da parte di un organo di sorveglianza della caccia ogni cacciatore ha diritto ad un abbattimento selettivo da computare al contingente supplementare premesso l'adempimento di uno dei seguenti criteri:
- Capra o becco di 1¼ anni del peso inferiore ai 13 kg;
- Capra di 2¼ anni, non allattante del peso inferiore ai 16 kg;
- Capra di 3¼ anni o più vecchia, non allattante del peso inferiore ai 18 kg;
- Becco di 2¼ anni del peso inferiore ai 21 kg oppure becco di 3¼ anni o più vecchio del peso inferiore ai 23 kg, tuttavia solo dopo aver abbattuto una capra cacciabile e a condizione che nel contingente di tre capi del cacciatore non figuri già un becco di camoscio, un becco di camoscio di 1¼ anni o un becco di capriolo.

L'animale viene pesato in pelle, con la testa, sventrato correttamente.

- **1 camoscio maschio di 1¼ anni al di sotto della curva altimetrica fissata**

Un camoscio maschio di 1¼ anni, abbattuto al di sotto della curva altimetrica fissata, viene computato al contingente supplementare indipendentemente dalla lunghezza delle corna e dal peso.

C. Cinghiale

1. Cinghiali cacciabili

Il cinghiale è cacciabile in tutto il Cantone, ad eccezione della scrofa allattante.

2. Obbligo di presentazione, esame delle trichine e radioattività

Gli animali abbattuti sono da presentare, in pelle, agli organi di sorveglianza della caccia. La carne degli animali abbattuti è dichiarata commestibile solo a conoscenza dei risultati dell'esame delle trichine. L'esame è obbligatorio e i rispettivi costi sono a carico del cacciatore.

3. Divieto di foraggiamento

È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per il cinghiale allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento.

D. Marmotta

1. Marmotte cacciabili e contingente

Durante tutta la durata della caccia alta ogni cacciatore può abbattere 8 marmotte, senza limitazioni in merito ad età e sesso.

2. Permessi speciali

Gli organi di sorveglianza della caccia possono rilasciare permessi speciali, oltre il contingente di 8 capi, per l'abbattimento di marmotte che causano danni nei prati.

E. Volpe, tasso, orsetto lavatore e cane procione

Cacciabilità

Volpe, tasso, orsetto lavatore e cane procione sono cacciabili in tutto il Cantone.

II. CACCIA BASSA

1. Periodo di caccia e orari di tiro

La caccia bassa inizia il 1° ottobre e dura fino al 30 novembre.

Fanno stato i seguenti orari di tiro:

Orario estivo:

1 – 15 ottobre	dalle ore 07.00 alle ore 19.30
16 – 28 ottobre	dalle ore 07.15 alle ore 19.00

Orario invernale:

29 ottobre – 15 novembre	dalle ore 06.45 alle ore 17.30
16 – 30 novembre	dalle ore 07.00 alle ore 17.30

2. Selvaggina Cacciabile

Sono cacciabili: lepre comune, lepre variabile, volpe, tasso, martora e faina, cane procione, orsetto lavatore, topo muschiato, fagiano di monte maschio, pernice bianca, colombaccio, piccione domestico inselvatichito, corvo imperiale, cornacchia nera, cornacchia bigia, gazza, ghiandaia, cormorano, folaga e germano reale.

3. Impiego di cani da caccia, numero massimo di cacciatori

L'impiego di cani per l'esercizio della caccia è permesso solo dal momento che il cacciatore stesso esercita l'attività venatoria.
La caccia con il cane alla lepre o ai volatili è limitata a gruppi di cacciatori di al massimo 4 persone.

4. Iscrizione nella statistica

Per le lepri, la faina, la martora e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre variabile, faina o martora, fagiano di monte (gallo forcello) o pernice bianca, germano reale). Dati scorretti hanno come conseguenza una multa disciplinare.

A. Lepre

Limitazioni del periodo di caccia e contingente

Non è permesso cacciare la lepre dal 21 al 30 novembre compreso.
Ogni cacciatore può abbattere in totale 8 lepri ma al massimo 2 lepri nel corso della stessa giornata.

B. Caccia notturna ad ottobre

Disposizioni speciali e limitazioni locali

Nel periodo dal 1° al 12 ottobre così come dal 27 al 31 ottobre volpe, tasso, faina, martora, orsetto lavatore, cane procione e topo muschiato sono cacciabili, senza limitazione di tempo, nei distretti di caccia I/II, V/VI, VIII.2, X senza Samnaun, XI e XII così come nella regione Heinzenberg e negli areali Dreibündenstein, Schams e Rheinwald nel distretto di caccia III.
I distretti di caccia risp. le regioni di caccia corrispondono alla suddivisione pubblicata all'appendice 1.

C. Fagiano di monte maschio

Limitazioni di tempo

Il fagiano di monte maschio è cacciabile a partire dal 16 ottobre.

Contingente

Ogni cacciatore può abbattere 1 fagiano di monte.

Obbligo di presentazione

I fagiani di monte abbattuti sono da presentare, allo stato fresco, agli organi di sorveglianza della caccia allo scopo di un esame delle prede.

D. Pernice bianca

Limitazioni di tempo e contingente

La pernice bianca è cacciabile a partire dal 16 ottobre. Ogni cacciatore può abbattere al massimo 2 pernici bianche al giorno e 10 pernici bianche in totale per tutta la durata della caccia bassa.
Di ogni pernice bianca abbattuta è da consegnare del materiale d'analisi (ala, remiganti primarie o alcune penne e piume). Il materiale è da conservare, separatamente per ogni uccello, in sacchetti di plastica (le ali sono da congelare) e da consegnare agli organi di sorveglianza della caccia entro il 7 dicembre 2017, assieme ad una scheda con i dati riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento (**scheda prestampata in calce alle PEC – compilata in modo completo, comprese le coordinate**).

E. Selvaggina acquatica

Contingente; caccia con il cane

Ogni cacciatore può abbattere al massimo 2 capi di selvaggina acquatica al giorno (cormorano, folaga, germano reale). Il contingente permesso con lo stesso cane da caccia è al massimo 4 capi al giorno.
La caccia alla selvaggina acquatica può essere esercitata solo con l'ausilio di un cane da caccia che ha superato lo specifico esame. È permesso unicamente l'impiego **di munizione senza piombo.**

F. Ghiandaia

Contingente

Ogni cacciatore può abbattere al massimo 4 ghiandaie al giorno. I capi abbattuti sono da iscrivere immediatamente nella statistica della selvaggina uccisa.

III. CACCIA ALLO STAMBECCO

1. Durata e orari di tiro

La caccia allo stambecco inizia il 5 ottobre e dura fino al 5 novembre. In singole colonie è previsto un esercizio della caccia organizzato in modo scaglionato oppure la caccia può essere interrotta per più giorni.

Fanno stato i seguenti orari di tiro:

Orario estivo:

5 - 15 ottobre	dalle ore 07.00 alle ore 19.30
16 - 28 ottobre	dalle ore 07.15 alle ore 19.00

Orario invernale:

29 ottobre – 5 novembre	dalle ore 06.45 alle ore 17.30

2. Cacciatori autorizzati

Autorizzati a partecipare a questa caccia sono unicamente i cacciatori regolarmente annunciati, che quest'anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato la licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.
Le direttive impartite da parte degli organi di sorveglianza sono vincolanti.

3. Disposizioni particolari

Per l'esercizio della caccia allo stambecco l'uso di strade forestali è possibile, senza permesso, alla stessa stregua come l'uso di strade boschili per l'attività forestale.

IV. CACCIA D'AGGUATO

1. Durata e orari di tiro

La caccia d'agguato inizia il 1° novembre e dura fino al 28 febbraio compreso, con la sospensione per il Natale (24 dicembre fino al 26 dicembre). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 06.30.

2. Cacciatori autorizzati, statistica della selvaggina uccisa

Questa caccia può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per il 2017 oppure dai cacciatori che hanno acquistato la relativa patente. Durante l'esercizio della caccia il cacciatore è tenuto a portare con sé la statistica della selvaggina uccisa di colore giallo.

3. Selvaggina cacciabile; limitazioni di tempo

È permesso abbattere rispettivamente catturare: volpe (fino al 28 febbraio), tasso (fino al 15 gennaio), martora e faina (fino al 15 febbraio), cane procione, orsetto lavatore e topo muschiato (fino al 28 febbraio).

4. Annuncio

Cacciatori che intendono esercitare la caccia d'agguato devono annunciare al competente guardiano della selvaggina, per iscritto e in precedenza, i luoghi dove intendono esercitare la caccia. Questo al più tardi entro il **31 ottobre.** Possono essere indicati al massimo tre luoghi. **L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto (località, settore e nome locale come pure numero dell'edificio o coordinate)**. I luoghi d'appostamento non possono più essere cambiati.
All'interno di zone di quiete, ufficialmente decretate la caccia d'agguato è vietata. In territori con regolare presenza del lupo gli organi di sorveglianza possono revocare il permesso o vietare i posti di appostamento per la caccia d'agguato se questi non sono ad una adeguata distanza dai centri abitati. **A partire dal 1° agosto 2017 i cacciatori possono informarsi in merito alla possibilità di annuncio per determinate postazioni.**

Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile, valida per tutto il periodo di caccia. Con l'annuncio è necessario inoltrare anche copia del certificato di tiro per l'arma a canne lisce.

5. Carnai

La posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina o parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina è vietata. È permesso solo il richiamo con resti di carne o pesce in piccola quantità.

6. Disposizioni speciali

La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altri edifici stabili (baracche di legno e simili).
Per la caccia d'agguato è permesso l'uso dei veicoli a motore e delle funivie.

Dei mustelidi abbattuti è obbligatorio indicare la specie (faina o martora). Iscrizioni scorrette nella statistica della selvaggina uccisa vengono punite con una multa disciplinare.

V. CACCE SPECIALI PER LA REGOLAZIONE DEGLI EFFETTIVI DI CERVO E DI CAPRIOLO

A. Disposizioni comuni

1. Principio

A conoscenza dei risultati della caccia alta il Dipartimento delle costruzioni, trasporti e foreste decide se sono da ordinare cacce speciali al cervo e al capriolo.
La caccia speciale può essere permessa anche nelle bandite federali, limitatamente alla zona di protezione parziale, e nelle zone di protezione cantonali.
La decisione ed i piani di prelievo saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni.

2. Periodo e durata delle cacce

Le cacce speciali al cervo e al capriolo hanno luogo nel periodo tra l'11 novembre e il 20 dicembre. All'interno di una regione inizio, interruzione e fine della caccia può essere diverso a dipendenza del territorio.
La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Essa termina per il cervo rispettivamente per il capriolo con il raggiungimento del piano di prelievo. Se necessario la caccia può venire chiusa già dopo un solo giorno.
L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano di prelievo e la fine delle cacce, sia a livello di regione sia di territorio, nonché l'aumento del piano di prelievo nelle regioni conformemente alla cifra I A 4 è fissato dal Dipartimento delle costruzioni, trasporti e foreste. L'esercizio della caccia in determinati territori o parti di questi può essere limitato sia territorialmente sia da limiti altimetrici.

3. Giorni di caccia e orari di tiro

Le cacce si svolgono di volta in volta il mercoledì, il sabato e la domenica. Gli orari di tiro sono fissati nel seguente modo:

a) 11 - 15 novembre: dalle ore 06.45 alle ore 14.00
b) 16 - 30 novembre: dalle ore 07.00 alle ore 14.00
c) 1 - 20 dicembre: dalle ore 07.15 alle ore 14.00

4. Diritto di partecipazione

Possono partecipare i cacciatori che nel 2017 hanno ritirato la licenza di caccia alta o la licenza per la caccia allo stambecco e che sono in possesso di **un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo della caccia**.

a) Premesse

Il numero dei cacciatori autorizzati a partecipare è fissato in base al numero dei cervi e dei caprioli da prelevare e all'estensione del territorio di caccia.
Se per una regione si annunciano troppi cacciatori è il sorteggio a decidere chi può partecipare.

b) Annuncio

I cacciatori interessati devono annunciarsi nello stesso momento in cui ritirano la patente di caccia alta o la licenza per la caccia allo stambecco.
Uffici per l'annuncio sono i luoghi di rilascio delle licenze indicati dall'ufficio per la caccia e la pesca. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso detti uffici.

I cacciatori indicano la regione dove intendono esercitare la caccia speciale.
Il nome della regione rispettivamente della regione parziale per la quale il cacciatore si è annunciato viene stampato sulla licenza di caccia alta rispettivamente su quella per lo stambecco.

c) Decisione e permesso

La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata sul Foglio Ufficiale. Un cacciatore può esercitare la caccia unicamente in una regione rispettivamente in parte di una regione. Riservate sono le misure particolari per raggiungere i piani di prelievo (vedi la seguente cifra V A 7).
Il cacciatore legittimato a partecipare può acquistare la relativa licenza presso i luoghi di rilascio delle licenze indicati dall'ufficio per la caccia e la pesca.

5. Contingente

Ogni cacciatore può abbattere al massimo 4 capi di selvaggina al giorno.

6. Presentazione, controllo, determinazione e conteggio della tassa d'abbattimento

Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio, al termine della giornata di caccia, al competente guardiano della selvaggina, il quale prende le misure e li pesa.
Essi sono ceduti al cacciatore dopo che egli ha confermato con la propria firma di essere a conoscenza del peso da mettere in conto e perciò della tassa d'abbattimento da pagare. Il peso da mettere in conto è stabilito deducendo dal peso effettivo dell'animale 3 kg per il cervo e 1 kg per il capriolo. La tassa d'abbattimento è fatturata da parte dell'ufficio per la caccia e la pesca.

7. Misure particolari per raggiungere i piani di prelievo

Se in una regione o parte di essa, la caccia speciale non viene esercitata o svolta in modo insufficiente anche gli organi di sorveglianza procederanno a degli abbattimenti. Se necessario, su disposizione del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, si può ricorrere a cacciatori d'altre regioni/parte di regioni/areali.

8. Tassa base

La tassa base per l'esercizio della caccia speciale ammonta, per tutte le regioni, indipendentemente dalle specie cacciabili a fr.100.--.

9. Disposizioni particolari

Il martedì e il venerdì prima di una giornata di caccia, a partire dalle ore 13.30, il cacciatore può informarsi per **telefono, al numero 0900 820 844 (tedesco) risp. 0900 820 845 (italiano)** o via Internet (*www.ajf.gr.ch*) in quali regioni si svolge la caccia speciale. In questi giorni, a partire dalle ore 16.00 è permesso mettersi in viaggio, equipaggiati, verso capanne e rifugi. Veicoli a motore possono essere usati per recarsi in territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro. Nella zona d'influsso del Parco Nazionale Svizzero il Dipartimento delle costruzioni, traffico e foreste è autorizzato a mettere in atto delle diposizioni particolari in merito all'uso dei veicoli a motore, a titolo di progetto pilota. Il progetto concerne divieti di circolazione limitati, prima dell'orario di tiro, abbinati a possibilità di uso del veicolo dopo l'orario di tiro.
L'esercizio della caccia speciale autorizza all'uso delle strade forestali in analogia all'uso forestale senza particolare autorizzazione.

Un cacciatore che fa uso del veicolo a motore per rientrare a casa o per il trasporto della preda, per quel giorno, se riprende la caccia, per quanto riguarda l'ulteriore uso dei veicoli a motore, deve attenersi alle prescrizioni valide per la caccia alta.
Animali abbattuti sono da iscrivere immediatamente nella statistica della selvaggina uccisa. Questa è da inviare, **per raccomandata, al più tardi entro il 30 dicembre 2017 all'ufficio dove è stata ritirata la licenza.**
Gli organi di sorveglianza provvedono ad avere a disposizione cani da traccia. I protocolli di ricerca devono essere consegnati entro 4 giorni dal termine della caccia speciale nella rispettiva regione al responsabile guardiano della selvaggina.
Per il resto valgono le stesse prescrizioni come per l'esercizio della caccia alta.

B. Cervo

1. Territorio di caccia

Le cacce speciali si svolgono in quelle regioni dove il prelievo d'animali femmina, necessario per la regolazione dell'effettivo, non è stato raggiunto durante l'ordinaria caccia alta (vedi cifra I A 4).

2. Piano di prelievo

Il piano di prelievo per la caccia speciale è fissato in modo da abbattere il numero mancante di femmine.
Per stabilire il piano si calcola di regola con una percentuale di femmine rispetto al prelievo effettivo pari al 70%. Se negli ultimi anni, in una data regione, questa percentuale è stata inferiore al 70%, nello stabilire il contingente di prelievo se ne tiene conto. Se eccezionalmente sono dati liberi alla caccia solo i vitelli, si calcola con una percentuale pari al 50%.

3. Cervi cacciabili

Durante la caccia speciale possono venire abbattuti:
a) cervi ammalati o feriti;
b) cerve, sottili e vitelli;
c) il fusone con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi e il cervo con armatura a due palchi (forcuto).

Dopo ogni uccisione di due vitelli, il cacciatore è legittimato all'abbattimento di un maschio conformemente alle prescrizioni vigenti durante la caccia alta ad eccezione del cervo a corona (su una o ambedue le aste) con una lunghezza d'asta di 60 e più cm.
Se in una regione la differenza a raggiungere il piano di prelievo è minima è possibile limitare sia il contingente giornaliero del cacciatore sia la lista degli animali cacciabili.

4. Tassa d'abbattimento

La tassa d'abbattimento ammonta a:
- vitello: CHF 2.--/kg;
- animale di un anno: CHF 4.--/kg;
- cerva di due o più anni: CHF 4.--/kg;
- cervo maschio di due o più anni CHF 6.--/kg;

Per animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili, non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

C. Capriolo

1. Territorio di caccia

La caccia speciale al capriolo è da svolgere in quelle regioni, rispettivamente areali, che non hanno raggiunto il piano di prelievo già al termine dell'ordinaria caccia alta.

2. Piani di prelievo

I piani di prelievo per i singoli areali e le singole regioni sono calcolati in base al prelievo della caccia alta. La percentuale composta da femmine e piccoli rispetto al prelievo totale deve ammontare, di regola, al 50-65%. La percentuale di capre e capretti richiesta aumenta, quando il numero dei becchi abbattuti si avvicina o supera il prelievo massimo registrato nel corso degli ultimi 20 anni. Nello stabilire il piano di prelievo si tiene conto della differente pressione venatoria esercitata sul maschio nelle diverse regioni.

3. Caprioli cacciabili

Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:
a) caprioli ammalati o feriti;
b) capriole, sottili e capretti.
Ogni cacciatore può abbattere al massimo 1 capriola del peso maggiore a 15 kg oppure una sottile del peso maggiore a 15 kg.
Se in una regione la differenza a raggiungere il piano di prelievo è minima è possibile limitare il contingente giornaliero del cacciatore.

4. Tassa d'abbattimento

La tassa d'abbattimento ammonta a CHF 6.-/kg per animali di un anno o più vecchi. Per l'abbattimento dei capretti non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.
Per animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

D. Cinghiale

1. Territorio di caccia e cinghiali cacciabili

Durante il periodo della caccia speciale il cinghiale è cacciabile ed utilizzabile conformemente alle prescrizioni della caccia alta (vedi cifra I C).

2. Diritto di caccia e presentazione

Hanno diritto di caccia i possessori di una licenza per l'esercizio della caccia speciale.
Animali abbattuti sono da presentare immediatamente, al termine della giornata di caccia, al responsabile guardiano della selvaggina.

3. Tassa d'abbattimento

La tassa d'abbattimento ammonta a CHF 2.--/kg per gli animali del peso superiore a 40 kg. Per animali del peso fino a 40 kg e animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Documenti

Durante l'esercizio della caccia il cacciatore è tenuto a portare sempre su di sé i seguenti documenti: libretto delle licenze di caccia, patente di caccia e statistica ufficiale della selvaggina uccisa.

2. Licenza per ospiti

Ogni cacciatore grigionese può invitare un ospite a partecipare alla sua caccia alta, per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario ritirare la "licenza – ospiti". L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato del cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata al contingente del cacciatore ospitante.

I dettagli in merito all'acquisto della licenza-ospite sono descritti nell'appendice 3. Le "licenze per ospite" sono ottenibili presso i posti di rilascio delle patenti solamente nel periodo dal 15 al 31 agosto 2017 e dall'11 al 15 settembre 2017.

Al termine dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, l'ospite può far uso di un veicolo a motore per il rientro a casa.

3. Entrata in territorio di caccia

a) Prima dell'inizio e dopo un'interruzione

Nel giorno prima dell'apertura della caccia e nel giorno della Festa Federale di preghiera è permesso usare veicoli a motore per recarsi in territorio di caccia. Il veicolo deve essere riportato entro la sera stessa ad un parcheggio autorizzato. Sono riservate le disposizioni particolari per la caccia speciale (cifra V A 9).
In questi giorni, a partire dalle ore 12.00, ci si può mettere in viaggio, equipaggiati, verso capanne e rifugi.

b) Uso di mezzi di trasporto pubblico

Per recarsi in territorio di caccia sono permessi i mezzi di trasporto pubblici, con corsa prevista da un orario: le ferrovie, le auto postali e i bus, così come le funivie di Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

c) Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

Prima di una giornata in cui l'esercizio della caccia è vietato, alla fine della caccia alta e della caccia bassa è possibile, al termine dell'orario di tiro, far uso dei veicoli a motore per far ritorno a casa. Veicoli alimentati a batteria come per esempio le biciclette elettriche, ecc. sono considerati veicoli a motore.
All'interno di insediamenti "dispersi", segnalati da un cartello di località blu/bianco o nero/bianco, si possono parcheggiare veicoli a motore nel nucleo degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente da parte degli organi di sorveglianza della caccia (tavola con scritta "parcheggio cacciatori" o "cacciatori").
Sono esclusi dal divieto di parcheggio: Passo del Lucomagno (galleria protezione valanghe, uscita sud); Medel-Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); Safien-Camana, (bir Saga pto 1643); Safien-Egschi (presso diga Egschi); Safien Neukirch (torrente Treusch); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Sils i.D. (vecchia stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Feldis (Sum); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Zillis Reischen (campeggio Rania); Avers-Juppa (parcheggio ponylift); San

Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco sud); Sorte; Dischma (cava Chintsch Hus); Jenisberg; Mutten-Stafel parcheggio cacciatori (e all'interno delle tavole "parcheggio cacciatori"); Solis (parcheggio stazione); Bivio (parcheggio Tua SA impianti sportivi); Marmorera-Dorf (fermata auto postale); Bever (parcheggio discarica, Pto. 1694); La Rösa; Sfazù; Zernez (Deponie Tantermozza); Ardez (Suren); S-charl; Sent (Kurhaus Val Sinestra); Fimbertal (presso il confine di Stato); Pfandshof; Vinadi; Tschlin (poligono Sclamischot); Tarasp (Nairs, Chasa Carola); Ramosch (Ruinas Serviezel); Ascharina, (parcheggio locanda Bellawiese); Pany (stazione di valle Skilift); Fideris (Strahlegg); Jenaz (in der Au); Furna (Riedji, Pto. 1401); Furna (Ronggji); Seewis (parcheggio Ganda); Coira (protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio magazzini comunali); Churwalden (Passugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga).

d) Trasporto di ungulati nei giorni senza caccia

Il trasporto di un ungulato abbattuto durante una giornata in cui la caccia è chiusa deve essere annunciato a un organo di sorveglianza della caccia.

e) Custodia delle armi da caccia

Il cacciatore che lascia il territorio di caccia è tenuto a portare con sé l'arma da caccia. Fuori del tempo di caccia è vietato custodire armi da caccia e trappole in territorio da caccia.

f) Campeggi

Montare delle tende o teloni e l'uso di camper, roulotte e simili per passare la notte durante la caccia è permesso unicamente nei campeggi autorizzati.
Accorgimenti strutturali (costruzioni) allo scopo di allestire possibilità di dormire e depositi di scorte e simili sono vietati.

g) Entrata in territorio di caccia presso l'area militare a Hinterrhein

Chi accede al territorio di caccia all'interno dell'area militare a Hinterrhein è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri (Info: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata del poligono/guardie di tiro così come il servizio informazioni telefonico 081 660 11 11).

4. Indumenti a alta visibilità per le battute

Per tutti i partecipanti alle battute di caccia, sia a caccia alta sia a caccia speciale è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità (giubbotti fosforescente, gilet, giacche o copricapo appositi).

5. Mangiatoie di adescamento

La posa di mangiatoie d'adescamento o il deposito di mangime (mele, vinacce, pane ecc.) allo scopo di attirare gli ungulati è vietata.

6. Controllo degli abbattimenti

La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente va iscritta, con una penna a sfera, nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa, immediatamente dopo l'abbattimento. Obbligatoriamente, **per ogni abbattimento**, non è più da indicare il nome del Comune ma la località più prossima, il nome locale e il **numero del settore di rilevamento**.
Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia premesso che il numero d'uccisione per quella specie non è limitato. **Prima di consegnare la statistica della selvaggina uccisa il cacciatore deve confermare, con la propria firma, l'esattezza delle indicazioni fatte.**

7. Comportamento con i resti da svisceramento

I resti da svisceramento (pulizia dell'addome e del torace) per le quali si può supporre una contaminazione da piombo (residui di piombo in seguito al passaggio della pallottola) sono da "smaltire" in modo che non siano raggiungibili dagli uccelli rapaci e dai predatori da pelo.

8. Prede illecite

La selvaggina uccisa illecitamente grava sul contingente del cacciatore. L'animale senza testa (cinghiale con testa), deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo prestabilito. Il corrispondente importo è fatturato al cacciatore da parte dell'ufficio per la caccia e la pesca.
Il trofeo di selvaggina abbattuta illecitamente viene distrutto se non che si tratti di un trofeo di particolare valore per la comunità.

9. Perizie

Nel momento in cui la decisione di un organo di sorveglianza della caccia in merito alla cacciabilità di un capo di selvaggina è contestata, e il cacciatore ne faccia esplicita richiesta scritta, l'ufficio per la caccia e la pesca è tenuto a disporre una perizia esterna.

10. Multe disciplinari

Le trasgressioni elencate all'appendice 2 possono essere perseguite con delle multe disciplinari. La procedura si rifà alle normative relative alla riscossione di multe disciplinari nell'ambito delle trasgressioni alla legislazione venatoria.

11. Prezzi della selvaggina

Per la selvaggina abbattuta illecitamente e per stabilire il valore da risarcire valgono i seguenti prezzi:

a)	cervo	CHF 9.50 / kg
b)	capriolo	CHF 12.-- / kg
c)	camoscio	CHF 8.-- / kg
d)	stambecco	CHF 9.-- / kg
e)	cinghiale	CHF 8.-- / kg
f)	marmotta oltre i 3 kg	CHF 20.-- al capo
	marmotta meno di 3 kg	CHF 10.-- al capo

12. Esame del bottino

a) Principio

Cervi, caprioli e camosci vengono controllati ed esaminati dai guardiani della selvaggina al fine di stabilire il loro stato di salute.

b) Durante la caccia alta

Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso trofei e mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

c) Dopo la caccia alta

Dopo la caccia alta, nel periodo dal **27 ottobre al 5 novembre 2017,** il materiale richiesto è da consegnare al guardiano della selvaggina competente per il luogo di abbattimento, preparato e ben pulito (mandibola completa di cervo/a, capriolo/a e camoscio/a così come il trofeo del capriolo e del camoscio).
Durante questo periodo l'ufficio per la caccia e la pesca organizza dei posti di accettazione regionali. Luogo ed orario sono pubblicati all'appendice delle prescrizioni.
In caso di impedimento il materiale da esaminare è da inviare, per pacco iscritto, **al più tardi entro il 5 novembre 2017,** al guardiano della selvaggina competente per il luogo di abbattimento.

d) Etichetta

Per le informazioni richieste, da allegare a mandibole e trofei, sono da usare le etichette allegate alle prescrizioni per l'esercizio della caccia. Queste sono da compilare in modo veritiero e completo.

13. Consegna delle statistiche della selvaggina uccisa

Tutte le statistiche della selvaggina uccisa nelle rispettive caccie sono da inviare (**posta A plus** o raccomandata), entro i termini fissati, all'ufficio dove si ha ritirato la licenza di caccia:
Caccia alta: 4 ottobre 2017
Caccia bassa: 5 dicembre 2017
Caccia speciale: 30 dicembre 2017
Caccia d'agguato: 6 marzo 2018

14. Consegna dei protocolli di ricerca

I protocolli di ricerca sono da consegnare entro 7 giorni dal termine della rispettiva caccia al guardiano della selvaggina capo responsabile.

15. Animali marcati

Cervi (maschi e femmine) con il collare e camosci (maschi e femmine) con marche auricolari sono protetti.
Chi trova o osserva selvaggina marcata con il collare, marche auricolari o anello deve fare annuncio agli organi di sorveglianza della caccia. (modulo d'annuncio vedi appendice).
Per la consegna del contrassegno, unitamente alla mandibola si riceve un premio di CHF 20.--.

16. Malattie

Selvaggina perita, ammalata o con comportamento anomalo va annunciata al più presto agli organi di sorveglianza.

17. Abbattimento di animali che arrecano danno

Per l'abbattimento di animali che arrecano danno è possibile prendere in considerazione i cacciatori. Le rispettive autorizzazioni sono accordate dall'ufficio per la caccia e la pesca.

18. Distanze di tiro

La distanza di tiro massima, in situazione di condizioni ottimali, è di 200 metri per la munizione a palla e 40 m per la munizione a pallini.

19. Mezzi ausiliari tecnici

È vietato portare con se e l'uso di amplificatori di luce, fototrappole e droni così come il loro impiego a scopo di caccia.

20. Munizione

A caccia il portare seco e l'uso di cartucce a pallottola per armi a anima liscia è vietato. Per fucili con canne ad anima liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

21. Controllo delle armi

Previo annuncio telefonico il controllo delle armi viene eseguito da parte dei guardiani della selvaggina incaricati. I guardiani della selvaggina per il controllo delle armi sono elencati all'appendice delle prescrizioni.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Disposizioni penali

Le trasgressioni alle presenti disposizioni saranno punite ai sensi degli articoli 47 sgg della legge cantonale sulla caccia.

2. Abrogazione

Le prescrizioni per l'esercizio della caccia del 28 giugno 2016 vengono abrogate.

3. Entrata in vigore

Le presenti prescrizioni entrano in vigore il 1° agosto 2017.

Anhang 1: Hirsch- und Rehregionen, Jagdbezirke, Jagdareale und Hirschabschussplan 2017 *

Appendice 1: Regioni per il cervo ed il capriolo, distretti di caccia, areali di caccia e piano di prelievo per il cervo 2017 *

Hirsch- und Rehregion Regione per il cervo e il capriolo	Jagd-bezirk Distretto di caccia	Jagdareal Areale di caccia	Abschussplan Hirschwild Piano di prelievo per il cervo	Sektoren Settori
Surselva	**I**	1.1. Sursassiala		A01-A05
	I	1.2. Sutsassiala		A06-A09
	II	2.1. Lugnez		A10-A14
	II	2.2. Rueun-Ilanz		A15-A20
			960 (529)**	
Heinzenberg	**III**	3.2. Nolla		C02-C03, C06 Teile Verdus, und Carnusa
	III	3.6. Safien		C04, C05, C07, C06 ohne Verdus, und Carnusa
	XII	12.4. Bonaduz		C01
			180	
Hinterrhein	**III**	3.3. Schams		D01-D02
	III	3.4. Rheinwald		D03-D06
	III	3.5. Ferrera-Avers		D07-D10
			310	
Dreibündenstein	**III**	3.1. Domleschg		B04-B05
	XII	12.5. Chur-Ems-Churwalden		B01-B03
			310 (171)**	
Mesolcina-Calanca	**IV**	4.1.1. Altavalle		E01-E06
		4.1.2. Bassavalle		E07-E11
	IV	4.2. Calanca		E12-E17
			400	
Mittelbünden	**V/VI**	5.1. Davos		F01-F07
	V/VI	5.2. Bergün-Filisur		F08-F12
	V/VI	5.3. Albulatal-Brienz-Obervaz		F13-F18
	V/VI	6.2. Surses		F19-F27
			850 (461)**	

* **Die Umsetzung des Abschussplanes erfolgt gemäss Ziffer I A 6 und V B 2 der Jagdbetriebsvorschriften / La messa in atto del piano di prelievo avviene secondo le cifre I A 6 e V B 2 delle prescrizioni per l'esercizio della caccia.**

** **Anzahl weibliche Tiere / numero delle femmine**

Hirsch- und Rehregion Regione per il cervo e il capriolo	Jagdbezirk Distretto di caccia		Jagdareal Areale di caccia	Abschussplan Hirschwild Piano di prelievo per il cervo	Sektoren Settori
Sur Funtauna Merla	**VII**	7.1.	Sur Funtauna Merla,	**100**	G01-G11
Suot Funtauna Merla	**VII**	7.2.	Suot Funtauna Merla	**190**	H01-H09
Bregaglia	**VIII**	8.1.	Bregaglia	**100**	J01-J10
Val Poschiavo	**VIII**	8.2.	Val Poschiavo	**180**	K01-K08
Zernez-Ardez	**IX**	9.1.	Zernez-Ardez	**220**	L01-L17
Val Müstair	**IX**	9.2.	Val Müstair	**130**	M01-M08
Tschlin-Ramosch-Samnaun	**X**	10.1.	Tschlin-Ramosch Samnaun	**110**	N01-N04
Sent-Ftan	**X**	10.2.1.	Sent-Ftan, linke Innseite		N05-N07
	X	10.2.2.	Sent-Ftan, rechte Innseite	**190**	N08-N13
Herrschaft-Seewis	**XI**	11.1.	Herrschaft-Seewis	**170 (94**)**	P01-P03
Vorderprättigau	**XI**	11.2.	Vorderprättigau	**180 (99**)**	P04
Mittel-/ Hinterprättigau	**XI**	11.3.	Mittel-/ Hinterprättigau	**210 (116**)**	P05-P13
Igis-Furna-Fideris	**XII**	12.1.1.	Igis-Trimmis		R01-R02
		12.1.2.	Valzeina-Fideris	**160 (88**)**	R03-R04
Untervaz	**XII**	12.2.	Untervaz	**40**	S01-S02
Felsberg	**XII**	12.3.	Felsberg	**60**	S03-S05
Schanfigg	**XII**	12.6.	Schanfigg	**320 (176**)**	T01-T07
Total Kanton Graubünden **Totale Cantone dei Grigioni**				**5'370** Hirsche / cervi **(2'840**)**	

**** Anzahl weibliche Tiere / numero delle femmine**

Appendice 2

Elenco delle multe disciplinari

I. Disposizioni generali

1. La procedura di multa disciplinare è applicabile per punire gli abbattimenti illeciti a condizione che il cacciatore abbia sporto regolare autodenuncia ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza governativa sulla caccia (OGC).
2. Nello stambecco la valutazione della cacciabilità degli animali con sviluppo anomalo ai sensi dell'articolo 17 cpv 2 dell'ordinanza cantonale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (OCRS) si conforma ai criteri fissati dall'Ufficio per la caccia e la pesca il 31 luglio 2003.

II. Diritto venatorio generale

1.	Non portare con sé uno o più dei documenti prescritti per l'esercizio della caccia (Art. 6 OGC).	CHF 50.--
2.	Mancata registrazione nel libretto per le licenze di caccia di un'arma permessa per l'esercizio della rispettiva caccia (Art. 13, cpv 3 LCC; art. 8, cpv 1 OGC).	CHF 100.--
3.	Iscrizione non corretta della specie nella statistica della selvaggina uccisa a caccia bassa / a caccia d'agguato (PEC 2017, capitolo II, cifra 4, capitolo IV, cifra 6).	CHF 50.--
4.	Elitrasporto di ungulati abbattuti, senza permesso. (Art. 16 cpv 2 OGC).	CHF 400.--
5.	Foraggiamento e mangiatoia d'adescamento illecito di cinghiali (PEC 2017, capitoli I C, cifra 3 e capitolo VI, cifra 5).	CHF 300.--
6.	Consegna in ritardo del protocollo di ricerca (Art. 13 OCCC)	CHF 50.--
7.	Mancata consegna del materiale di controllo (PEC 2017, Capitolo II, cifra D e capitolo VI, cifra 12 a - c, a partire dal settimo giorno oltre il termine di consegna).	CHF 150.--
8.	Consegna di materiale di controllo incompleto o consegna in ritardo (PEC 2017, capitolo II, cifra D e capitolo VI, cifra 12 a - d, fino a sei giorni dopo il termine di consegna).	CHF 50.--
8.1.	Mancata presentazione di capi abbattuti per i quali vige l'obbligo – per capo (PEC 2017, capitolo 1 A, cervo, cifra 2 a / capitolo I B, capriolo, cifra 1 / capitolo 1B, camoscio, cifra 3 e capitolo II C fagiano di monte maschio, marginale 3).	CHF 150.--
9.	Abbattimento illecito di un animale marcato (PEC 2017, capitolo VI, cifra 15 cpv 1).	CHF 200.--
10.	Consegna in ritardo della statistica della selvaggina uccisa (PEC 2017, capitolo VI, cifra 13), fino a 6 giorni dopo il termine fissato.	CHF 50.--
11.	Mancata consegna della statistica della selvaggina uccisa (PEC 2017, capitolo VI, cifra 13, a partire dal settimo giorno oltre il termine di consegna).	CHF 150.--

12.	Uso illecito di veicoli a motore, per ogni cacciatore, (Articoli 10 e seguenti OGC).	CHF 400.--
13.	Complicità nell'uso illecito di veicoli a motore (Art. 16 LCC e articoli 10 e seguenti OGC).	CHF 200.--

III. Abbattimenti non conformi a caccia alta

1. Cervo

1.1.	Fusone con lunghezza d'asta superiore agli orecchi, fino a 10 cm (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1a).	CHF 150.--
1.2.	Fusone con lunghezza d'asta superiore agli orecchi, oltre 10 cm (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1a).	CHF 300.--
1.3.	Cervi a corona (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1).	
	a. Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	CHF 300.--
	b. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non maggiore di 7 cm	CHF 300.--
	c. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta maggiore di 7 cm e minore di 12 cm	CHF 500.--
	d. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta 12 cm e più	Denuncia a Procura Pubblica
	e. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona	Denuncia a Procura Pubblica
1.4.	Cerva allattante (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1a).	CHF 150.--
1.5.	Vitello (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1a).	CHF 150.--
1.6.	Altri cervi maschi illecitamente abbattuti (PEC 2017, capitolo I A, cifra 3).	CHF 300.--
1.7.	Mancato annuncio di capi abbattuti (permessi) in zone di protezione della selvaggina dove la caccia è limitatamente aperta (PEC 2017, capitolo I A, cifra 3 b).	CHF 100.--

2. Capriolo

2.1.	Uccisione illecita di caprioli maschi (PEC 2017, capitolo I B, capriolo, cifra 1).	CHF 180.--
2.2.	Capriola allattante (PEC 2017, capitolo I B, capriolo, cifra 1).	CHF 100.--
2.3.	Capretto (PEC 2017, capitolo I B, capriolo, cifra 1).	CHF 100.--
2.4.	Superamento del contingente di tre capi o del contingente supplementare, per capo (PEC 2017, capitolo I B, contingenti, cifre 1 e 2).	CHF 200.--
2.5	Abbattimento di una capriola al posto di un capretto (PEC 2017, capitolo I B, capriolo, cifra 1).	CHF 100.--

3. Camoscio

3.1.	Camoscia allattante (PEC 2017, capitolo I B, camoscio, cifra 1).	CHF 200.--
3.2.	Capretto (PEC 2017, capitolo I B, camoscio, cifra 1).	CHF 200.--

3.3.	Camoscio maschio fino a 3¼ anni (PEC 2017, capitolo I B, contingenti, cifra 1).	CHF 200.--
3.4.	Camoscio maschio di 4¼ anni e più vecchio, del peso fino a 28 kg, peso pulito, in pelle, con la testa, (PEC 2017, capitolo I B, contingenti, cifra 1).	CHF 300.--
3.5.	Camoscio maschio di 4¼ anni e più vecchio, con peso maggiore di 28 kg, peso pulito, in pelle, con la testa (PEC 2017, capitolo I B, contingenti, cifra 1).	CHF 400.--
3.6.	Camosci di 1¼ anni protetti oppure camoscie protette, abbattute oltre il limite altimetrico fissato (PEC 2017, capitolo I B, camoscio, cifra 4 e capitolo I B, contingenti, cifra 1).	CHF 150.--
3.7.	Superamento del contingente di tre capi o del contingente supplementare, per capo (PEC 2017, capitolo I B, camoscio, contingenti, cifre 1 e 3).	CHF 200.--
3.8.	Abbattimento di una camoscia, nel periodo dal 23 al 26 settembre, nei distretti III, IV e X (PEC 2017, capitolo I B, camoscio, contingenti, cifra 2).	CHF 200.--

4. Cinghiale

4.1.	Scrofa allattante (PEC 2017, capitolo I C, cifra 1).	CHF 150.--

IV. Esercizio della caccia bassa e della caccia d'agguato

1.	Superamento del contingente giornaliero per la pernice bianca, la selvaggina acquatica o per la ghiandaia (PEC 2017, capitolo II D, E e F).	CHF 100.--
2.	Scambio di specie tra differenti anatre, purchè si tratti di una specie cacciabile ai sensi dell'articolo 5 LCP.	CHF 100.--
3.	Approntare carnai con cadaveri o parti di cadaveri di animali da reddito o di selvatici abbattuti (PEC 2017, capitolo IV, cifra 5).	CHF 100.--

V. Abbattimenti non conformi durante la caccia speciale

1.	Fusone di cervo con lunghezza d'asta superiore agli orecchi, fino a 10 cm (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 1).	CHF 150.--
2.	Fusone di cervo con lunghezza d'asta superiore agli orecchi, oltre 10 cm (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 1).	CHF 300.--
3.	Cervi a corona (PEC 2017, capitolo I A, cifra 1a e capitolo V B, cifra 3 cpv 1).	
	a. Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	CHF 300.--
	b. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non maggiore di 7 cm	CHF 300.--
	c. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta maggiore di 7 cm e minore di 12 cm	CHF 500.--
	d. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta 12 cm e più	Denuncia a Procura Pubblica
	e. Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona	Denuncia a Procura Pubblica

4.	Altri cervi maschi abbattuti, non conformi/illeciti (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 1).	CHF 300.--
5.	Sottile in occasione di cacciabilità del cervo limitata (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 3).	CHF 100.--
6.	Cerva 2+ in occasione di cacciabilità del cervo limitata (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 3).	CHF 200.--
7.	Maschio di capriolo con lunghezza d'asta inferiore ai 10 cm (PEC 2017, capitolo V C, cifra 3 cpv 1).	CHF 180.--
8.	Maschio di capriolo con lunghezza d'asta di 10 cm e più (PEC 2017, capitolo V C, cifra 3 cpv 1).	CHF 300.--
9.	Maschio di capriolo senza trofeo (trofeo „deposto") (PEC 2017, capitolo V C, cifra 3 cpv 1).	CHF 100.--
10.	Superamento del contingente; capriola con un peso maggiore di 15 kg oppure sottile con un peso maggiore di 15 kg (PEC 2017, capitolo V C, cifra 3 cpv 2).	CHF 150.--
11.	Scambio di specie cervo/capriolo (PEC 2017, capitolo V B, cifra 3 cpv 1 risp. capitolo V C, cifra 3 cpv 1).	CHF 300.--
12.	Scrofa allattante (PEC 2017, capitolo V D, cifra 1).	CHF 150.--
13.	Superamento del contingente giornaliero per capo (PEC 2017, capitolo V A, cifra 5, capitolo V B, cifra 3, cpv 3 e capitolo V C, cifra 3 cpv 2).	CHF 200.--
14.	Abbattimento cervo/capriolo in occasione di cacciabilità limitata, per capo (limitazione del territorio oppure limite altimetrico, PEC 2017, capitolo V A, cifra 2 cpv 3).	CHF 200.--

VI. Abbattimenti non conformi durante la caccia allo stambecco

1.	Capra di stambecco allattante (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF.200.--
2.	Capretto di stambecco (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 200.--
3.	Capra di stambecco al posto di un maschio (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 200.--
4.	Stambecco fino a 1¼ anni al posto di una capra (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 200.--
5.	Stambecco di 2¼ anni al posto di una capra (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 300.--
6.	Stambecco di 3¼ fino a 4¼ anni al posto di una capra (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 400.--
7.	Stambecco di 5¼ anni e più vecchio al posto di una capra (Art. 13 cpv 1 OCRS).	CHF 500.--
8.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, 1 anno più giovane o più vecchio (Art. 14 e Art. 15 OCRS).	CHF 200.--
9.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, con una differenza d'età di 2 anni, più giovane o più vecchio, (Art. 14 e Art. 15 OCRS).	CHF 400.--
10.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata con una differenza d'età maggiore di 2 anni, più giovane o più vecchio, (Art. 14 e Art. 15 OCRS).	CHF 500.--
11.	Superamento del contingente di prelievo assegnato, per capo (Art. 13 cpv 1 e 2 OCRS).	CHF 300.--

Appendice 3

Licenza per ospiti

Principio
Per un massimo di due giornate e **al più presto dal 4 settembre 2017** ogni cacciatore grigionese è legittimato a invitare un suo ospite a esercitare assieme a lui la caccia alta.
A tale scopo è necessario staccare una licenza per ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato del cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata al contingente del cacciatore ospitante. Un ospite può approfittare dell'invito di più cacciatori ospitanti (al massimo due per cacciatore ospitante).

Documenti necessari richiesti all'ospite
L'ospite consegna al cacciatore ospitante i seguenti documenti, necessari per staccare la licenza per ospite:
- **Originale** del modulo "conferma per cacciatori ospite per il rilascio della licenza per ospite" debitamente **firmato**.
- Indicazione dei giorni di caccia concordati (**data)**
- Copia di un certificato che attesta di aver superato un esame di caccia riconosciuto in Svizzera
- Copia di un certificato di tiro valido per l'anno 2017
- Copia di certificato comprovante la stipulazione un'assicurazione di responsabilità civile

Documenti necessari da parte del cacciatore ospitante
- Abituali moduli per cacciatori grigionesi

La licenza per ospite si può staccare presso qualsiasi posto di rilascio delle patenti dal **15 al 31 agosto 2017** e dall'**11 al 15 settembre 2017**.

Entrata in territorio di caccia
Il giorno prima della giornata di caccia concordata, a partire dalle ore 12.00, in assetto di caccia, l'ospite può raggiungere l'alloggiamento del cacciatore ospitante. L'uso di un veicolo a motore è permesso unicamente il 17 settembre (Festa Federale).

Esercizio della caccia
L'esercizio della caccia è permesso solo se l'ospite è accompagnato dal cacciatore ospitante. Questo non significa però che l'ospite debba essere sempre a fianco a fianco del cacciatore ospitante. Cacciatore ospitante e ospite devono trovarsi nello stesso territorio. L'ospite fa capo al contingente delle possibili prede dell'ospitante. Prima ancora di eviscerare un animale abbattuto l'abbattimento è da registrare nella statistica della selvaggina uccisa del cacciatore ospitante con la necessaria segnalazione (cacciatrice ospite: Petra Esempio). L'animale abbattuto è proprietà dell'ospite.
È permesso prendere parte a battute e caccia in gruppo. Tutte le prescrizioni legali inerenti l'esercizio della caccia sono vincolanti anche per l'ospite.
Un'eventuale autodenuncia è da annotare nella statistica del cacciatore ospitante. L'ospite è responsabile e punibile per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia.

Uscita dal territorio di caccia
L'ospite può lasciare il territorio di caccia:
- Il giorno in cui ha esercitato la caccia con il cacciatore ospite;
- La sera dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, a piedi o con un veicolo a motore;
- Il giorno successivo la giornata di caccia, entro le ore 12:00, a piedi, con l'arma scarica (non più legittimato a cacciare)

Se tra due giornate di caccia l'ospite intercala una pausa di un giorno può rimanere con l'arma nell'alloggiamento. Egli può, senz'arma, accompagnare il cacciatore ma non può esercitare attivamente la caccia nemmeno quale battitore.